



## Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 23/04/2020

#### OGGETTO:

**TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANDREA CORSARO DEL  
FORO DI VERCELLI.**

L'anno **duemilaventi addì ventitre** del mese di **aprile** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
3. GEDDA Luigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto tecnico;

Esprime in merito PARERE TECNICO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Il Responsabile del Servizio  
PANSARASA Patrizio

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto contabile;

Esprime in merito PARERE CONTABILE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
SCAGLIA Stefano

---

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- sul territorio comunale lungo Via Cavour è presente un immobile distinto catastalmente al foglio 3 mappale 296;
- detto immobile presenta condizioni strutturali di profondo degrado, che hanno già comportato un crollo di parte della copertura e di calcinacci;
- la proprietà è risultata essere assente, nonché inadempiente alle ordinanze sindacali emesse dalla scrivente Amministrazione Comunale;

**ATTESO** che ogni e qualsiasi tipo di inerzia da parte dello scrivente Ente nel proseguimento della vicenda descritta in premessa risulterebbe foriera di danni nei confronti del Comune di San Giacomo Vercellese;

**RILEVATO** che la scrivente Amministrazione Comunale non dispone, all'interno della propria attuale dotazione organica, delle professionalità richieste per tutelare in maniera adeguata le proprie ragioni in sede giudiziale od extragiudiziale;

**RICHIAMATO** un autorevole e costante orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (v. tra le tante. CdS – Sez. V , 2730/2012), a mente del quale :

- il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale della P.A., deve correttamente essere inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. c.c., esulando per ciò dalla categoria dell'appalto pubblico, rispetto al quale differisce per profili contenutistici ed organizzativi, in quanto:
  - “... *il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale ... non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter giudiziario, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare criteri di valutazione ...*”;
  - “... *l'affidamento, da parte di una P.A. di un incarico di difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva ... il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata ... bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta ...*”;
- il patrocinio legale si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, collocandosi per questo motivo al di fuori dell'abrogato D.Lgs.163/2006 e, oggi, al di fuori del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** altresì il costante orientamento della giurisprudenza contabile, in base al quale l'incarico di patrocinio legale:

- si configura come “... *un contratto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2222 – 2238 c.c. ...*”;
- rimane concettualmente distinto dall'appalto di servizi, che ha ad oggetto “... *una prestazione imprenditoriale, resa a determinati soggetti, attraverso una appropriata organizzazione ...*”;

**PRECISATO** che:

- l'art.17, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (rubricato “codice dei contratti pubblici”), esclude dall’applicazione delle disposizioni del suddetto decreto, “... **i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1, L.31/1982 ...**”;
- dal combinato disposto degli artt. 4 e 17, D.Lgs. 50/2016, si ricava che i contratti delle PP.AA. aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, vanno affidati “... **nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...**”;

**CONSIDERATO** che:

- la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori ai 40.000,00€ prevede delle semplificazioni per la selezione del contraente da parte delle PP.AA.;
- in applicazione del principio di proporzionalità deve concludersi nel senso che sia ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00€, purchè adeguatamente motivato, come emerge dal tenore letterale dell'art.36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
- nella fattispecie di cui all’oggetto del presente atto, la necessità dell'affidamento diretto deriva essenzialmente dalla incompatibilità con le tempistiche connesse allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica rispetto a quella che è la primaria necessità, per lo scrivente Ente, di tutelare i propri interessi in maniera efficiente, efficace ed economica;

**ATTESO** che la fattispecie oggetto del presente atto non rientra nell’ambito delle consulenze, bensì in quello della prestazione di servizi e che, proprio per questa ragione, la stessa esula del divieto di cui all’1, co.9, D.L. 168/2004;

**DATO ATTO** che a seguito di un colloquio personale con il Sindaco, l’Avv. **Andrea CORSARO** con studio in Via Bicheri, 8 – 13100 Vercelli, rendeva edotto questo Ente della propria disponibilità a difenderne gli interessi;

**RAVVISATA** la necessità di assegnare al competente settore le risorse necessarie al conferimento dell’incarico di patrocinio legale, dato atto che si tratta di una spesa di carattere necessario ad evitare che vengano arrecati danni gravi all’Ente;

**RITENUTO** necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere gli interessi dell’Amministrazione Comunale, in sede giudiziale ed extragiudiziale, conferendo mandato all’Avv. **Andrea CORSARO** con studio in Via Bicheri, 8 – 13100 Vercelli del Foro di Vercelli;

**VISTI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato “*Testo unico delle leggi sugli Enti Locali*”) e ss.mm.ii.;
- il redigendo bilancio di previsione 2020 – 2022

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 42 e 48, D.Lgs. 26/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in merito dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

## DELIBERA

1. **Di approvare** quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di affidare** l'incarico della difesa degli interessi del Comune di San Giacomo Vercellese, all'Avv. **Andrea CORSARO**, con studio in Via Bicheri, 8 – 13100 Vercelli;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa correlato all'affidamento dell'incarico di cui trattasi, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
4. **Di dare atto** che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune di San Giacomo Vercellese ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
5. **Di autorizzare** il Sindaco a firmare la procura e ogni altro atto necessario, consequenziale o comunque correlato al predetto incarico;
6. **Di incaricare** tutti i responsabili dei competenti uffici comunali di porre in essere gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. **Di incaricare** l'ufficio competente a rendere pubblici i dati relativi all'affidamento dell'incarico professionale in discorso, ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., così come chiaramente già esplicitato nell'orientamento ANAC (ex CIVIT) del 17.09.2013;
8. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale  
SCAGLIA Stefano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 29/05/2020

L'Incaricato Comunale  
MACERAUDI Pietro Domenico

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 29/05/2020

Il Segretario Comunale  
SCAGLIA Stefano

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SCAGLIA Stefano